

N. TAR	2011 - 086
N. PROTOCOLLO	132078 del 10.11.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese - Registrazione delle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 292 del 10.11.2011 che pubblica il regolamento (UE) n.1135/2011 che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Pertanto, a decorrere dall' 11 novembre 2011,

- è aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 13 - par. 3 - del reg.to (CE) n. 1225/2009, per stabilire se le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno, attualmente classificati ai codici TARIC 7019 5100 11 e 7019 5900 11 eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 ;
- ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni dei suddetti prodotti devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 13 (par. 3) e dell'articolo 14 (par. 5) del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n. 120 dell' 11.1.2005 – Tar 2/2005, richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot.n. 38392-RU del 31.3.2011.

Si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n.1135/2011 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

